



COMUNE DI SAN TAMMARO
Provincia di Caserta

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI ACQUA POTABILE

Il presente Regolamento consta di nn. 18 articoli.

Art. 1 - Somministrazione dell'acqua.

L'acqua potabile viene erogata ai fabbricati situati lungo le vie percorse da condutture, secondo le condizioni e le modalità del presente Regolamento.

Art. 2 - Nuovi allacciamenti.

Per potere effettuare un nuovo allacciamento, il proprietario del fabbricato (o suo delegato od incaricato) dovrà farne esplicita richiesta all'Ufficio Tecnico del Comune - Servizio Acquedotto - che, previo sopralluogo, provvederà ad eseguire il lavoro, per le sole parti e strutture idrauliche con i propri dipendenti (di ruolo e/o convenzionati), emettendo successivamente fattura per il materiale e la mano d'opera impiegati. Se la richiesta di un nuovo allacciamento si riferisce a fabbricati posti in vie o località sprovviste di condutture, l'Acquedotto Comunale deciderà se estendere la rete idrica comunale o se la concessione potrà essere rilasciata prescindendo particolari condizioni all'utente in riferimento al tipo di tubazione, al suo diametro ed alla partecipazione alla spesa che potrà essere stabilita a totale carico dell'utente (o degli utenti) o solo per una parte. Dopo dieci anni la nuova tubazione potrà diventare proprietà dell'Amministrazione Comunale e le successive richieste di allacciamento potranno essere autorizzate esclusivamente dalla stessa. Se entro cinque anni dalla concessione altri utenti facessero domanda di allacciamento alla nuova tubazione, l'Acquedotto Comunale provvederà a stabilire in maniera proporzionale il rimborso della spesa, a suo tempo sostenuta. Non saranno concessi nuovi allacciamenti agli utenti che siano risultati morosi nei confronti dell'Acquedotto Comunale per il pagamento di fatture inerenti consumi o prestazioni di servizi per allacciamenti preesistenti.

Art. 3 - Manutenzione rete idrica.

La manutenzione della rete idrica è di esclusiva competenza dell'Acquedotto Comunale. Sarà a carico dell'utente la spesa relativa alla manutenzione delle diramazioni secondarie e cioè: della presa di attacco sulla rete principale fino al contatore compreso. La fatturazione, la riscossione, il recupero dei crediti e le penali, relative alle prestazioni di servizi inerenti lavori di manutenzione ed allacciamenti alla rete idrica, sono regolate dalle disposizioni previste dall'art. 15 per quanto risultino applicabili.

Art. 4 - Materiali da impiegarsi.

La scelta del tipo del contatore, delle tubazioni, dei pezzi speciali e, comunque, di tutti i materiali da usarsi per i nuovi allacciamenti, per sostituzioni o modifiche agli impianti esistenti, è di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale. Pertanto, l'amministrazione Comunale fornirà o prescriverà le caratteristiche tecniche di tutto il materiale necessario per i lavori di cui al comma precedente.

Art. 4 - Materiali da impiegarsi.

La scelta del tipo del contatore, delle tubazioni, dei pezzi speciali e, comunque, di tutti i materiali da usarsi per i nuovi allacciamenti, per sostituzioni o modifiche agli impianti esistenti, è di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale. Pertanto, l'amministrazione Comunale fornirà o prescriverà le caratteristiche tecniche di tutto il materiale necessario per i lavori di cui al comma precedente.

Art. 5 - Modo di somministrazione dell'acqua.

La somministrazione dell'acqua viene fatta a deflusso libero misurato dal contatore. Per l'eventuale impianto di pompe o autoclavi, dovrà essere presentata esplicita richiesta all'Amministrazione Comunale, dichiarandone i motivi e specificando il tipo di autoclave che si intende mettere in opera, L'Amministrazione Comunale, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, si riserva la facoltà di autorizzare o meno la messa in opera di dette apparecchiature, prescrivendo, se del caso, le modalità dell'impianto.

Art. 6 - Concessioni per l'uso di acqua potabile.

L'uso dell'acqua potabile viene concesso solo per usi domestici. La concessione di ogni utenza deve essere richiesta sottoscrivendo il modulo predisposto dall'ufficio e verrà accordata per ogni singolo appartamento. Non sono ammesse concessioni uniche per più appartamenti, in via eccezionale potranno essere mantenute le concessioni in atto che prevedono più di una utenza per ogni contatore. Nel caso di fabbricati e locali in multiproprietà, condomini centri commerciali integrati ecc., serviti da un'unica concessione e dotati di un unico contatore, i proprietari, amministratori, gestori ecc., anche in occasione di interventi di riadattamento, ristrutturazione, recupero, manutenzione straordinaria

ecc., sono obbligati a modificare l'impianto di distribuzione idrica in modo che presso ogni utenza possa essere installato un contatore. In difetto dei suddetti interventi, se nella stessa unità immobiliare insistono utenze appartenenti a categorie eterogenee, (es. attività economiche e domestiche) i consumi verranno catturati con l'applicazione della tariffazione più elevata. Le concessioni per uso di stalle ad aziende agricole (a conduzione familiare) saranno accordate con lo stesso criterio ed alle stesse tariffe di quello ad uso domestico. Per azienda agricola o a conduzione familiare s'intende l'azienda diretto-coltivatrice che trae 213 del proprio reddito dall'attività medesima. (gli impianti dovranno, comunque essere separati. La concessione di acqua potabile per usi non domestici dovrà essere richiesta specificando l'uso ed il presumibile consumo medio giornaliero. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di autorizzare di volta in volta, la concessione. In ogni caso, gli impianti per l'uso non domestico dell'acqua potabile dovranno essere separati; il consumo verrà misurato sempre a contatore e dovrà essere pagato al prezzo di tariffa vigente. Le concessioni in atto all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno nel termine di un anno, adeguarsi alle disposizioni del precedente comma, pena la revoca della concessione stessa. Per l'uso non domestico dell'acqua potabile, si intendono i consumi per:

- a. uso industriale e relativi serviti;
- b. uso commerciale e relativi servizi;
- e. uso agricolo (abbeveramento di ovini, suini, bovini ed equini, effettuato in stalle razionali organizzate a scopo commerciale o industriale);
- d. uso comunale e di altri enti pubblici.

Art. 7 - Verifica degli impianti e contatore

L'utente che intendesse far verificare il proprio impianto o il contatore, dovrà farne esplicita richiesta presso l'Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Acquedotti. Se a seguito della chiamata per verifica non venissero riscontrati guasti all'impianto o al contatore, o l'errata fatturazione della lettura consumi, all'utente sarà addebitato un costo pari ad un ora di intervento. Ove si riscontrassero guasti all'impianto, l'Ufficio Tecnico prescriverà i provvedimenti del caso. Le riparazioni potranno essere effettuate, per quanto riguarda l'impianto di ogni fabbricato, da fontanieri privati o, su richiesta dell'utente stesso, dai fontanieri comunali. In questo secondo caso, l'amministrazione Comunale è implicitamente autorizzata ad emettere fattura per il lavoro eseguito. Per quanto riguarda invece, eventuali guasti al contatore, la cui tolleranza nella misurazione viene fissata in ragione del 5% in più o in meno, la riparazione se possibile o la sostituzione, restano di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale e le spese relative fanno carico all'utente, fatta salva, ove lo stesso occupasse l'abitazione in

un rapporto di locazione, la rivalsa per le spese sostenute, nei confronti del proprietario (o altro soggetto gestore). Se a seguito della chiamata di verifica non venissero riscontrati guasti all'impianto o al contatore, o per errata lettura dei consumi, all'utente sarà addebitato un costo pari ad un'ora di intervento. Il proprietario dell'immobile è il proprietario del contatore e pertanto il soggetto debitore per la sua installazione, manutenzione straordinaria per guasti, sigillatura per chiusura definitiva. Se nell'annuale giro di letture, fossero rilevati guasti al contatore l'amministrazione Comunale provvederà alla sua sostituzione di propria iniziativa previo idoneo preavviso, addebitando al proprietario il costo delle prestazioni e determinando il consumo da addebitare all'utente effettivo in ragione della media dei consumi dell'anno precedente.

Art. 8 - Inizio, cessazione e variazioni dell'utenza adempimenti e soggetti obbligati.

L'utenza avrà inizio dalla data di attivazione del contatore. Al momento della sottoscrizione del contratto di allacciamento o cambio intestazione utenza, l'utente che non sia il proprietario dell'immobile, deve versare la somma di € 52,00 a titolo di deposito cauzionale a garanzia esatto adempimento di tutte le obbligazioni originate dal contratto di somministrazione acqua potabile e manutenzione del contatore. Il deposito cauzionale verrà restituito al momento della cessazione dell'utenza. La concessione è attribuita per un anno solare ed allo scadere dello stesso si intende tacitamente rinnovata se non interviene disdetta entro il primo dicembre di ogni anno. Qualora la concessione venisse disdetta prima di tale termine, l'utente è tenuto a saldare il canone di abbonamento annuale e la quantità di acqua registrata dal contatore fino al momento in cui viene liberato l'appartamento, il locale, l'unità immobiliare. Il Concessionario ha l'obbligo di presentare all'Ufficio Acquedotti la denuncia di variazione entro gg. 15 dalla cessazione dell'utenza con l'indicazione della lettura di consumo finale. Il mancato rispetto del termine di cui al comma precedente comporta l'applicazione d'ufficio della penalità di cui all'art. 17, nella misura minima di € 10,00. Fermi restando gli obblighi a carico dell'utenza e le relative penalità, potranno essere disposte le variazioni d'ufficio alle utenze nei seguenti casi:

- modifiche risultanti dagli archivi magnetici e cartacei di tutte le banche dati, gestite dai diversi uffici comunali.

- decesso del concessionario.

Per la presentazione delle denunce di inizio, variazione o cessazione di cui ai commi precedenti, nonché per gli obblighi relativi ai pagamenti delle forniture e prestazioni, sono solidalmente responsabili i soggetti che occupano o detengono i locali, le aree, le unità immobiliari, servite dall'Acquedotto Comunale, con

vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che si usano in comune i locali o le aree stesse. I proprietari delle unità immobiliari, l'amministratore di condomini, il gestore di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, sono solidalmente obbligati con gli inquilini, gli occupanti e detentori degli alloggi a qualsiasi titolo, alla presentazione delle denunce di cessazione. La responsabilità solidale di cui al comma precedente si estende anche agli insoluti di fatturazione consumi di fine utenza, in caso di insufficienza del deposito cauzionale.

Art. 9 - Controlli.

In forza del presente articolo, l'utente, senza formalità legali, dovrà lasciare libero accesso nella propria abitazione o proprietà ai Vigili Urbani, addetti al servizio acquedotto, agenti di Pubblica Sicurezza e Carabinieri.

Art. 10 - Interruzioni o diminuzioni nell'erogazione dell'acqua.

L'interruzione o diminuzione di acqua o qualsiasi guasto si verificasse nell'impianto dell'utente, dovranno, dallo stesso, essere prontamente denunciate all'Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Acquedotti, che farà verificare il fatto e provvederà alle riparazioni del caso rimettendo poi la relativa fattura se il danno od il guasto risultassero per la parte dell'impianto la cui manutenzione spetta all'utente e, cioè, come fissato dall'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 11 - Manomissioni.

L'utente è responsabile di qualunque rottura dei timbri o sigilli comunali di garanzia apposti per evitare la manomissione del contatore. L'utente è parimenti responsabile della manomissione o di qualunque modificazione ai rubinetti di arresto e di presa, per la manovra dei quali non potranno essere usate chiavi false o altro mezzo qualsiasi. Occorrendo riparazioni, l'utente dovrà dare avviso all'Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Acquedotti, prima di intraprendere qualsiasi lavoro. I trasgressori delle norme del presente articolo saranno passibili di multe da E 100,00 ad E 530,00, come disposto dalla Legge 24.11.88, n. 689, commisurate dall'Amministrazione Comunale alla gravità dell'infrazione che sarà giudicata dal capo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 12 - Limitazioni e sospensioni temporanee per l'uso dell'acqua potabile.

L'Autorità Comunale, a mezzo del Sindaco, e con pubblico avviso, si riserva il diritto di limitare o sospendere temporaneamente l'uso dell'acqua potabile specialmente nei periodi di massima magra ed ogni qualvolta il bisogno possa richiederlo.

Art. 13 - Reclami degli utenti.

Gli utenti non potranno reclamare nessuna indennità di sorta per caso di interruzione o variazione di servizio dell'acqua comunque causati, come di seguito descritto:

- guasti alle opere di presa, alle condotte esterne, alle reti di distribuzione del paese e sobborghi ed ai serbatoi e comunque derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'acquedotto;
- guasti per causa di forza maggiore come incendi ed altre calamità.

Ugualmente non potranno gli utenti reclamare indennità di sorta per le variazioni inevitabili di pressione che si verificassero nella condotta pubblica, o per la presenza di aria nei tubi o per qualsiasi altra causa.

Art. 14 - Canone di abbonamento e tariffe dei consumi dell'acqua.

Il consumo registrato dai contatori verrà fatto pagare sulla base delle tariffe deliberate annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 lettera f del D.Lvo 267-2000 tenuto conto dei seguenti parametri:

USI DOMESTICI

1. Tariffa agevolata fino a 36 mc annuali da pagarsi anche se non consumati (minimo garantito);
2. Tariffa base da 36 mc fino a 73 mc annuali;
3. I scaglione da 73 mc fino a 144 mc annuali;
4. II scaglione oltre i 144 mc annuali;

USI NON DOMESTICI

1. Tariffa fino a 73 mc;
2. I scaglione da 73 a 150 mc;
3. II scaglione oltre i 150 mc;

USI COMUNALI

Per ogni quantitativo, pagamento al mc.

USI ZOOTECNICI

Per le attività di allevamento degli animali il costo unitario del servizio è ridotto al 50% della tariffa ordinaria determinata per le abitazioni civili.

I consumi di acqua potabile riferiti alle scuole ed agli impianti sportivi in genere ancorché di proprietà e/o gestiti da Enti diversi dal Comune, sono sottoposti alla tariffazione prevista per le utenze pubbliche comunali scolastiche e per gli impianti sportivi.

La Giunta Municipale determina annualmente le tariffe per il servizio acquedotti ai sensi dell'art 14 D.L. 28.12.89 n. 415 convertito nella Legge 28.2.90 n. 38, e successive modificazioni, in misura tale da realizzare una copertura del costo complessivo di gestione non inferiore all'80% e non superiore al 100%.

Art. 15 - Concessioni speciali.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere a concessioni speciali, per quanto riguarda il prezzo, nei confronti di Enti o Associazioni Pubbliche o di interesse pubblico. La concessione speciale dovrà risultare da un apposita convenzione da stipularsi di volta in volta e dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale. Tutte le esenzioni e concessioni speciali, a qualsiasi titolo attribuite sono abolite con l'entrata in vigore del presente Regolamento. La tariffa agevolata potrà essere estesa alle comunità che non esercitino attività commerciali o comunque non aventi finalità di lucro. Le concessioni speciali di cui al presente articolo potranno essere attribuite se compatibili con il Regolamento vigente per la contabilità generale e per l'erogazione di contributi e sussidi economici.

Art. 16 - Contravvenzioni.

Le contravvenzioni alle norme contenute nel presente Regolamento potranno essere accertate, sulla base delle disposizioni di Legge vigenti, dagli addetti al servizio acquedotto, dagli agenti di Polizia Municipale, dagli agenti di pubblica sicurezza e dai Carabinieri.

Art. 17 - Penalità.

Senza pregiudizio delle pene stabilite dal Codice Penale e delle azioni civili per risarcimento danni, al concessionario, in caso di contravvenzione, sarà addebitata una penalità da € 100,00 a € 300,00, secondo la gravità dei casi e sarà determinata dal Sindaco. Il Comune potrà sospendere o revocare la concessione in base alla gravità delle violazioni. Il contravventore dovrà inoltre rimborsare al Comune tutte le spese di verbale, servizio fontaniere, riapposizione dei timbri o sigilli e di altri accessori.

Art. 18 - Disposizioni finali.

Il concessionario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni del presente Regolamento ed inoltre a tutte quelle permanenti o temporanee che successivamente al presente Regolamento il Comune potesse emanare sia per il cambiamento delle tariffe come per la tutela particolare e generale dell'igiene pubblica, come per la buona manutenzione degli acquedotti e per il buon servizio delle acque. Tutte le concessioni dell'acqua potabile accordate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, saranno subordinate allo stesso.